



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Avviso

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni, termini e modalità per la presentazione delle designazioni da parte delle associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai fini della nomina di sette membri in seno all'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità
2. La presentazione delle designazioni non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggi o classificazioni di merito.

**Art. 2
(Composizione dell'Osservatorio e durata in carica)**

1. L'Osservatorio è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali che svolge le funzioni di presidente;
 - b) il direttore della Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
 - c) il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Abruzzo o suo delegato;
 - d) un rappresentante delle Province designato dall'Unione Province Italiane (U.P.I.);
 - e) sette membri in rappresentanza delle associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
 - f) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Abruzzo dallo stesso indicato;
 - g) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.
2. L'Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale e ha durata pari a quella della Legislatura regionale.

**Art. 3
(Compiti dell'Osservatorio)**

- 1 L'Osservatorio ha i seguenti compiti:



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

- a) studio e analisi della condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, avvalendosi anche della collaborazione di quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e conoscenze presenti nella comunità regionale;
- b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU, anche al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili alla programmazione;
- c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;
- d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità, anche su richiesta della Giunta regionale o della competente Commissione consiliare;
- e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche con l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e con azioni di sensibilizzazione della società civile;
- f) collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili fornendo la necessaria assistenza tecnica;
- g) studio della normativa e dei regolamenti, vigenti e in approvazione, sull'aderenza ai principi della convenzione ONU;
- h) rilevazione, studio, analisi e promozione dell'attuazione dell'[art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 4 (Cause ostative)

1. Non possono essere nominati quali membri dell'Osservatorio coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come di seguito riportate:
 - a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

- b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
- d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
2. Non possono essere nominati coloro i quali sono stati condannati in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art. 5

(Trattamento economico)

1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.

Art. 6


(Sede e organizzazione)

1. L'osservatorio ha sede presso la Giunta regionale.
2. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio individuando la struttura regionale di supporto.

Art. 7

(Termine e modalità per la presentazione delle designazioni)

1. Possono inviare la designazione di un proprio rappresentante a membro dell'Osservatorio le associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, **purchè iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o nel registro delle associazioni di promozione sociale.**
2. La designazione redatta su carta intestata dell'associazione, deve essere inviata, entro e non oltre il termine di **15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

- invio a mezzo **raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
 - invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata; a tal fine farà fede la data di invio ¹
 - consegnata **a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale**, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici: dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00 e il mar/giov anche dalle 14.30 alle 17.30, entro il termine di cui al comma 1
3. La designazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
- **curriculum vitae** del soggetto designato redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, in cui siano resi ostensivi i requisiti previsti dall'art. 3 dell'Avviso (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>);
 - **dichiarazione sostitutiva** resa dal soggetto designato ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", **secondo il modello allegato B)**, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
4. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
5. Il Servizio competente non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Sulla busta contenente la candidatura, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta la dicitura: "**Designazione a membro dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità**".

Art. 8

(Istruttoria delle designazioni)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della L. 241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, trasmette al Presidente del Consiglio regionale, delegato alla nomina ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento per il lavoro del Consiglio Regionale ai fini della nomina, le designazioni.

Art. 9

1 (NOTA BENE: 1) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2)** l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3)** in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4)** nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5)** il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6)** ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. In via eccezionale può essere accettato il formato zip, qualora non sia possibile allegare file di formato corrispondente ad uno di quelli menzionati. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie**



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

(Dati personali)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per l'elezione a membro dell'Osservatorio.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, E-MAIL: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatonaldi@pec.it



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.